

EDITORIALE

In memoria del Prof. Lucio Colantuoni

Lucio era un collega stimato, un mentore per alcuni, un caro amico per tutti.

Persona dinamica e appassionata, divideva la propria esistenza tra la famiglia, gli impegni professionali e accademici. Era sempre pronto a guidare i suoi allievi ai quali non lesinava mai un consiglio o una buona parola.

La sua capacità di tessere networks nazionali ed internazionali era notoria: infatti, a molti di voi sarà capitato di incontrarlo a congressi e conferenze in tutti i continenti.

Lucio era un campione della divulgazione del diritto sportivo in Italia e nel mondo e, in questa prospettiva, aveva creato il Centro Studi di Diritto dello Sport ed era responsabile del corso universitario e di specializzazione in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso l'Università Statale di Milano.

Le sue qualità professionali sono state riconosciute con il conferimento delle nomine a giudice della Commissione Disciplinare della FIGC e arbitro del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

L'amore per la materia, la passione e la professionalità che riusciva a trasmettere a chiunque lo avvicinasse lo avevano portato ad essere una delle più autorevoli figure del diritto dello sport.

A noi tutti il compito di portare avanti i suoi valori ed insegnamenti.

Contenuto del volume RDES 3/2015

Nel presente volume, sono pubblicati i seguenti saggi:

(i) *La responsabilità dell'arbitro di calcio*

L'attività dell'arbitro di calcio è, da sempre, valutata sulla base degli errori che si commettono durante le partite ed evidenziati, nel post-gara, dalle "immagini televisive" e dagli addetti ai lavori, senza prestare alcuna attenzione a tutto ciò che circonda il mondo arbitrale, quali sono i doveri e le responsabilità che lo contraddistinguono.

Se da un lato le valutazioni tecniche dell'arbitro, assunte sul terreno di

gioco, non sono sindacabili da parte del Giudice Sportivo, dall'altro lato l'attività dell'arbitro comporta delle conseguenze giuridicamente rilevanti non solo nell'ordinamento sportivo, ove ad esempio il referto arbitrale costituisce piena prova (ex art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva), ma anche nell'ordinamento statale (ad es. configurazione del reato di diffamazione o del reato di frode sportiva).

A ciò si aggiunga che l'arbitro di calcio è soggetto sia al potere disciplinare federale che alla giustizia "domestica", disciplinata dalla normativa interna dell'Associazione Italiana Arbitri, il cui Regolamento sancisce i "doveri dell'arbitro".

È in base ai comportamenti ed al rispetto dei principi di imparzialità, terzietà e indipendenza, all'interno e al di fuori del terreno di gioco, che l'arbitro viene giudicato ed, eventualmente, sanzionato nell'ambito dell'ordinamento sportivo e/o statale.

(ii) *Riconoscimento di danni morali in caso di risoluzione del contratto di lavoro del calciatore professionista (il caso Ariosa)*

Con un lodo storico molto importante nel caso *Ariosa*, il CAS ha, per la prima volta, riconosciuto ad un giocatore, a seguito di un recesso dal contratto di lavoro senza giusta causa, il diritto ad ottenere il risarcimento dei "danni morali".

Il sindacato mondiale dei calciatori (FIFPro) ha accolto la decisione quale grande vittoria legale, in grado di creare un precedente per una serie di questioni legali di estremo rilievo e delicatezza, quali l'illegittimità della sospensione del contratto di lavoro sportivo in conseguenza della malattia del calciatore e la possibilità di una estensione del danno risarcibile.

La decisione ha, infatti, rilevato che l'ampio e controverso criterio, di natura regolamentare, della "specificità dello sport", può essere applicato per riconoscere al giocatore un importo maggiore a titolo di risarcimento del danno, nel caso in cui la condotta di una società sportiva sia così grave da compromettere l'"etica sportiva" del calcio.

Il lodo *de quo*, dunque, attraverso un'accurata analisi del danno morale, ha gettato le basi per un'apertura al riconoscimento del medesimo, sottolineando la rilevanza del comportamento delle parti e delle circostanze del caso concreto.

(iii) *La riforma del Codice del Tribunale dello Sport di Losanna*

Dal 1 gennaio 2016 sono entrate in vigore alcune modifiche al *Code of Sports-related Arbitration and Mediation Rules*, ossia il corpo di norme strutturali e di procedura che sovrintendono il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

I rilievi mossi dalle corti civili tedesche al sistema arbitrale del Tribunale Arbitrale dello Sport, in particolare alla scarsa rappresentatività degli atleti in attività per quanto riguarda la composizione dell'ICAS e l'indicazione di soggetti da inserire nella "lista chiusa" di arbitri ha provocato la modifica dell'art. S4, che nella nuova formulazione permette alle commissioni atleti di CIO, Federazioni Internazionali e Comitanti Olimpici Nazionali di indicare personalità da inserire nella lista. Invero,

tale modifica non pare cogliere nel segno laddove non tocca la composizione dell'ICAS e non tiene conto che larga parte delle commissioni atleti degli enti sportivi internazionali sono fortemente inter-relazionate con gli organi esecutivi dei predetti enti.

Tra altre modifiche minori che sostanzialmente cristallizzano alcune prassi procedurali, degne di nota appaiono le modifiche all'art. R44.1 sull'opportunità di svolgere l'udienza dibattimentale e quelle agli articoli R46 e R59, i quali oggi chiariscono che il *dies a quo* per il computo del termine d'impugnazione di un lodo TAS dinanzi al Tribunale Federale Svizzero si calcola dalla ricezione dell'originale cartaceo.

(iv) *Doveri di comportamento e obblighi di prestazione dell'allievo o utente sportivo*

La responsabilità civile e penale per infortuni, nell'esercizio dell'attività sportiva può essere imputata agli allievi e non necessariamente agli istruttori o gestori di impianti sportivi.

Infatti, anche l'allievo è tenuto ad adottare comportamenti prudenziali, derivanti sia dalle comuni capacità presumibili in chiunque, sia dal concreto rapporto di insegnamento. Tali criteri possono costituire la base per l'esonero da responsabilità dell'insegnante.

Si evidenziano al riguardo due casi recentemente trattati dalla Corte di cassazione italiana, in riferimento a cadute. La prima durante un'escursione accompagnata in montagna su "via ferrata", l'altra in un impianto artificiale di "arrampicata sportiva"; entrambe suscettibili di applicazioni in vari sport: in ciascuna si è verificato un errore tecnico dell'allievo, ma, alla luce dei doveri e degli obblighi di comportamento propri dello stesso e considerando l'evidenza che l'attività sportiva può essere fisicamente pericolosa, le soluzioni sono state opposte: condanna dell'organizzazione sportiva nel primo caso, assoluzione dell'insegnante, per ritenuta insussistenza del nesso causale, nel secondo.

(v) *La sponsorizzazione sportiva tra atipicità legale e libertà di autodeterminazione personale*

Negli ultimi anni si sta diffondendo la prassi di coinvolgere soggetti terzi, rispetto all'ordinamento sportivo, che intendono associare a vario titolo la propria immagine ovvero il proprio nome a persone fisiche, giuridiche o ad eventi rientranti nel detto ordinamento.

Si realizza, pertanto, una partnership che ha come destinatario il pubblico.

Una delle caratteristiche del contratto di sponsorizzazione è la sua atipicità tale per cui contenuto e modalità dell'adempimento sono rimesse alle parti ai sensi dell'art 1322 c.c..

Posto che da esso scaturiscono solo obbligazioni di mezzi e non di risultato, lo schema negoziale è strutturato in maniera tale che vi sia un nesso sinallagmatico

tra il *facere*, consistente nella semplice veicolazione del marchio in occasione di eventi sportivi ed il corrispettivo al cui pagamento si obbliga la controparte. Invero, l'obbligazione dello *sponsee* consiste anche in un *pacti* in quanto egli deve porre in essere un comportamento tale da non ledere il nome e l'immagine dello sponsor con le proprie condotte.

Orbene, il ventaglio delle condotte e dei fatti che possono esser ricondotti alla violazione dei suddetti obblighi è abbastanza articolato ed è stato motivo di numerosi confronti sia dottrinali che giurisprudenziali. Da un lato, infatti, vi sono i casi di squalifica o sospensione dell'atleta ed, in generale, tutte le ipotesi di lesione del principio di lealtà sportiva mentre dall'altro vi sono le condotte di vita dell'atleta che si intersecano con le problematiche connesse alla tutela del diritto di autodeterminazione.

Per entrambe le ipotesi si tratterà, allora, di fare un bilanciamento di interessi tra i diritti dello sponsor e dello *sponsee*.

(vi) *La disciplina dello sfruttamento dell'immagine del calciatore professionista: i diritti patrimoniali d'immagine come elementi capitalizzabili?*

L'atleta, con la sua notorietà presso il pubblico, è nella società odierna uno dei più efficaci veicoli di comunicazione commerciale.

Ciò ha comportato una sua "mercificazione" suscitando, in un primo momento, non pochi problemi di compatibilità con i profili della tutela dei diritti della personalità.

Ad oggi, tuttavia, si ammette, similmente al diritto d'autore, che l'immagine, quale bene appartenente alla persona umana, non si risolve solo nel suo aspetto morale, ma abbia anche un connotato patrimoniale, deducibile in quanto tale nei contratti di sfruttamento economico.

Si sono, pertanto, superati i connotati "classici" legati al diritto di cui si discute: l'indisponibilità, il non poter essere patrimonialmente valutabile, l'irrinunciabilità e la imprescrittibilità.

Ciò ha comportato un bilanciamento tra i principi connessi alla tutela della personalità umana con quelli generali in tema di contratto e di adempimento dell'obbligazione, quali la suscettibilità di valutazione economica della prestazione e la sua corrispondenza ad un interesse del creditore ex art. 1174 c.c..

Nonostante ciò, l'ordinamento giuridico è sempre bene attento a discutere sulle conseguenze che possono derivare da un impegno negoziale con il quale una persona, o meglio un personaggio notorio, limiti in qualche modo la propria identità personale e quindi il proprio *modus vivendi*, vincolandolo agli interessi pubblicitari di un'impresa.

(vii) *Le sentenze della Corte di Cassazione nel caso "Calciopoli"*

L'intera sezione di questo volume sulla giurisprudenza è dedicata all'analisi – sotto

diversi profili – delle sentenze n. 31623/15 del 21 luglio 2015 e n. 36350/15 del 9 settembre 2015 pronunciate dalla 3° Sezione Penale della Corte di Cassazione. Esse pongono fine alla complessa vicenda - articolatasi sui *paralleli* piani giudiziari dell'ordinamento sportivo e (poi) dell'ordinamento statale – comunemente nota come caso “calciopoli”. La Suprema Corte si è pronunciata su molteplici problematiche che – intersecandosi tra di loro – afferiscono a vari ambiti del diritto. Infatti, rilevanti sono le questioni di diritto penale sostanziale e processuale, come le implicazioni connesse alla definizione del reato di frode sportiva quale “delitto di attentato, nel quale la soglia di punibilità è anticipata al mero compimento di una “qualsiasi” condotta fraudolenta idonea e diretta ad alterare il leale e corretto svolgimento della competizione agonistica”. La Corte, si è anche soffermata sul tema dei soggetti attivi del reato, dell'oggetto del reato di frode sportiva e del delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di frodi sportive. Infine, le due sentenze commentate offrono ulteriori elementi di analisi e di riflessioni nell'area giuspubblicistica sui rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo; nonché in materia di diritto civile: si pensi alle istanze risarcitorie avanzate dalle parti civili nei due processi paralleli celebrati rispettivamente con il rito abbreviato e con quello ordinario.

Auguri alla Rivista di Diritto dello Sport del CONI

Nel 1995 nacque la nostra Rivista di Diritto ed Economia dello Sport anche per colmare il vuoto lasciato dalla storica *Rivista di Diritto dello Sport* fondata nel 1949 da Giulio Onesti.

Alcuni fra i migliori giuristi del secolo scorso hanno contribuito al successo della rivista del CONI rendendola un punto di riferimento per noi tutti, studiosi e appassionati della materia.

Ci congratuliamo con il Presidente Giovanni Malagò e con l'Avv. Francesco Soro per aver fortemente voluto la rinascita della rivista e auguriamo buon lavoro ai Professori Alberto Maria Gambino e Giulio Napolitano. La loro autorevole guida scientifica e la qualità dei loro redattori contribuiranno a migliorare lo studio e la ricerca nel diritto dello sport.

Bruxelles-Milano, 14 Febbraio 2016

Michele Colucci

Salvatore Civale

Alessandro Coni

Marco Giacalone

Luca Tettamanti

Federico Venturi Ferriolo